

M. Mordini (a cura di), *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, Siena, Accademia degli Intronati, 2019 (Fonti di storia senese), pp. I-LXXIII, 1-329*.

Il volume *Statuta civitatis Grosseti (1421-1422)*, a cura di Maura Mordini, presenta l'edizione dello statuto di Grosseto in redazione latina (del 1421) e in redazione volgare (del 1422). I due testi normativi del 1421 e 1422, redatti da due notai originari di Montalcino, sono conservati in originale presso l'Archivio di Stato di Firenze. Sono i due testimoni più antichi conosciuti, portatori di una redazione tarda, se si considera che le fonti attestano l'esistenza a Grosseto di un *corpus* statutario già dal XIII secolo.

L'edizione è preceduta da un'ampia *Introduzione* dell'autrice, di 60 pagine, suddivisa in quattro capitoli: il I capitolo ricostruisce la storia di Grosseto dalle origini ai primi decenni del quindicesimo secolo; il II capitolo ripercorre la storia dello statuto del Comune di Grosseto dal *constitutum* dell'età consolare (fine XII-primi anni del XIII secolo) alle riforme imposte nel secolo XIV dalla Dominante (Siena), fino alla revisione quattrocentesca oggetto dell'edizione; il III capitolo illustra la tradizione manoscritta; il IV capitolo, infine, è dedicato alle note codicologiche e ai criteri di trascrizione.

Il complesso normativo presenta una partizione in cinque *distinctiones*: la prima *distinctio* riguarda l'organizzazione dei pubblici uffici (54 capitoli); la seconda il processo e il diritto civile (*de civilibus*, 66 capitoli), la terza il diritto penale (*de malefittiis*, 97 capitoli), la quarta – trasmessaci dal solo manoscritto in volgare – i danni dati (83 capitoli); la quinta le materie straordinarie (*extraordinariorum*, 47 capitoli). I 347 capitoli sono preceduti da un *Proemio*.

L'autrice ha già pubblicato, nel 1995, l'edizione dello statuto latino del 1421. In questo nuovo lavoro, all'edizione del testo latino è aggiunta dunque quella in lingua volgare. L'edizione di questo testo è particolarmente preziosa perché, come si accennava, la parte relativa ai danni dati è tradata dal solo manoscritto in volgare. I manoscritti seriori conservati a Siena (due copie) e a Grosseto (una copia) contengono infatti solo le prime tre *distinctiones*.

L'*Introduzione* all'edizione offre un accurato profilo storico-istituzionale. Sono illustrate le vicende storiche di Grosseto dal tardo antico, quando era un modesto nucleo rurale, fino all'innalzamento alla dignità di *civitas* nel 1138, con la traslazione della sede vescovile da Roselle, antica *urbs* romana decaduta. Da questo momento è possibile seguire la nascita e lo sviluppo dell'istituzione comunale: la progressiva erosione delle prerogative signorili degli Aldobrandeschi conduce Grosseto all'autonomia nella forma del comune consolare, autonomia che viene meno nel 1357 con il patto di soggezione a Siena.

L'esame dei rapporti tra la Dominante e Grosseto – esame che l'autrice conduce valendosi degli approfonditi studi compiuti nel corso degli ultimi anni – costituisce l'imprescindibile chiave di lettura per distinguere nella normativa locale grossetana gli strati statuari risalenti al nucleo originario (frutto dell'autonomia) dalle norme che derivano dalle capitolarizzazioni stipulate con Siena e dall'evoluzione dei rapporti politici e istituzionali tra i due centri. L'autrice ricorre cioè a

* La recensione riprende e rielabora la presentazione del volume che si è tenuta il 18 febbraio 2022, nell'ambito del *Seminario di studi statuari* promosso dalla Associazione "De Statutis Society" (sede Università di Bologna, <https://site.unibo.it/destatutis/it>).

fonti documentarie esterne per contestualizzare le norme della redazione del 1421 alla situazione politica e istituzionale.

Ad esempio, la caduta nel 1385 del governo dei Riformatori nella città della balzana è all'origine di alcuni provvedimenti con i quali il nuovo, più benevolo, regime del "governo di coalizione" intese diminuire lo stretto controllo sino ad allora esercitato sulle istituzioni e sull'economia locale. Il Concistoro senese riconobbe ai grossetani gli originari diritti collettivi di godimento (pascolo universale, legnatico) e restituì alla dominata una più ampia sfera di autonomia, dopo decenni di vessazioni. A tali provvedimenti si ricollega certamente il capitolo *De observantia supradictorum statutorum* (dist. V, cap. 47): contenuto nella *Distinctio* degli "straordinari", il capitolo richiama il podestà alla stretta osservanza dello statuto comunale, con l'obiettivo evidente di limitare la discrezionalità del magistrato forestiero nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di assicurare l'applicazione delle norme locali. Lo statuto prevede aspre sanzioni pecuniarie in caso di violazione di questi precetti da parte del podestà e dei suoi ufficiali.

Soffermandoci ancora un attimo sul profilo dell'applicazione in giudizio delle norme e delle disposizioni statutarie, si osserva che lo statuto di Grosseto in caso di mancata previsione, ossia in caso di lacuna dello statuto, dispone per le liti civili che il giudice proceda *de similibus ad similia*, ossia ricorra – come si direbbe con linguaggio attuale – all'interpretazione analogica. In via sussidiaria egli doveva fare ricorso al *ius commune* (dist. II, cap. 1 bis, *De iurisdictione domini potestatis*). Anche nel penale lo statuto dispone che il giudice proceda *de similibus ad similia* (dist. III, cap. 1, *De imperio et iurisdictione potestatis in criminalibus*), ma nel caso questi non riesca a trovare norme capaci di regolare la questione controversa, la fonte integrativa e sussidiaria prevista dallo statuto sono gli *iura Communis Senarum*.

Nel diritto penale lo statuto di Grosseto sembra peraltro ispirarsi a principi di stretta legalità. Il capitolo *De non puniendo aliquem preter formam statutorum* (dist. III, cap. 95) prescrive al podestà e ai suoi ufficiali di infliggere le pene attenendosi scrupolosamente alla lettera dello statuto. La disciplina della prescrizione sembra porsi su una linea che oggi si definirebbe garantista: il capitolo *De prescrizione delictorum* (dist. III, cap. 96) fissa al breve arco temporale di due podesterie la competenza del podestà a conoscere e decidere su *delicta et excessus et maleficia*.

Non è questa la sede per stabilire se tale carattere si possa considerare peculiare dello statuto di Grosseto: occorrerebbe infatti confrontare quest'ultimo con altri testi normativi locali dell'area senese-grossetana. È certo invece che la pubblicazione dei due testi normativi costituisce uno strumento importante per ampliare le conoscenze, sia per questo sia per altri profili.

Come si è accennato, la *distinctio* sui "danni dati" – materia separata com'è noto nei testi statuari da quella penale – è trasmessa nella sola redazione in volgare del 1422, pubblicata per la prima volta in questo volume.

Il riferimento nel proemio della *distinctio* «ala dispositione dela legge Aquilia (*sic*)», ossia alla *lex Aquilia de damno* – e quindi alla sua esperibilità processuale – cui gli statuari dichiarano di ispirarsi, vuole richiamare il principio della colpa, anche lieve (come negligenza e imperizia) a fondamento della responsabilità. Questa parte dello statuto, spesso trascurata dagli studi statuari del passato, offre informazioni utili per far luce sul complesso equilibrio locale tra

attività produttive agricole e allevatizie. Lo studio del libro dei danni dati fornisce inoltre preziose notizie a coloro che svolgono ricerche storico-giuridiche sugli assetti fondiari: grazie anche alla presenza di toponimi, la *distinctio* degli statuti di Grosseto sui danni dati consente di ricostruire le situazioni di appartenenza o di godimento collettivo della terra, ossia di stabilire la qualificazione giuridica dei suoli all'interno del tenimento comunale.

Ad esempio, la presenza di bandite comunali attestata nello statuto è un indizio dell'esistenza di diritti civici in capo alla collettività degli abitanti. Lo statuto non afferma espressamente l'esistenza di diritti dominicali collettivi, ma alcune disposizioni – in particolare quelle a tutela della proprietà privata dai danni procurati da animali – esplicitano attraverso il procedimento *per obversione* l'esistenza di assetti fondiari collettivi. Nel caso del pascolo universale, tali diritti coesistono e convivono con la invadente presenza nel territorio grossetano della Dogana de Paschi.

Naturalmente, come si diceva, la lettura dello statuto consente di avviare molti altri percorsi di ricerca. Va certamente sottolineato, tra gli altri meriti, che l'edizione curata da Maura Mordini agevola lo studio della fonte. L'autrice, infatti, non si è limitata a trascrivere – con notevole acribia – il manoscritto composito fiorentino, e a superare le difficoltà di lettura dovute alle precarie condizioni materiali del manoscritto. Oltre all'*Introduzione* storico-istituzionale, la nuova completa edizione dello statuto medievale di Grosseto è corredata infatti da annotazioni al testo e da un ricco apparato di indici: oltre all'indice dei nomi, i due indici delle cose notevoli predisposti – uno per il testo latino, l'altro per quello volgare – sono di prezioso ausilio alla ricerca. Occorre dunque riconoscere grande merito all'autrice per aver messo a disposizione degli studiosi una fonte normativa importante. Uguale merito va all'Accademia degli intronati di Siena per aver accolto il volume nella collana di "Fonti di storia senese".

Sandro Notari

10.6092/issn.2533-2325/14498